

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1658

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISITI

Introduzione dell'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente l'istituzione di una sezione speciale nell'ambito dell'anagrafe tributaria, per la razionalizzazione dei controlli eseguiti nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciali, alloggiative e di somministrazione di alimenti e bevande

Presentata l'11 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Molto spesso nelle aule parlamentari, così come tra la gente comune, si sente parlare della necessità di semplificare e di sburocratizzare la pubblica amministrazione, al fine di rendere più facile la vita dei cittadini e di abbattere i costi connessi ai complessi procedimenti amministrativi. Spesso, però, ad affermazioni di principio non seguono interventi concreti che vadano incontro a questa esigenza, ormai divenuta fondamentale, che sempre più costituisce un peso e un vero e proprio ostacolo allo sviluppo del Paese.

La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di semplificare e di razionalizzare l'attuale, complessa, materia dei controlli amministrativi che vengono effettuati nei confronti degli operatori economici, che attualmente sono lasciati all'iniziativa delle

single istituzioni competenti. Tuttavia, in totale assenza di qualsivoglia regola che coordini le attività demandate da leggi statali o regionali a una pluralità di soggetti, l'unico risultato certo è che gli operatori economici si vedono continuamente e, a volte, contemporaneamente sottoposti a controlli che sottraggono loro risorse fisiche ed economiche che potrebbero meglio indirizzare.

Con la presente proposta di legge non si vuole assolutamente eliminare l'apparato normativo in vigore, che consente l'accertamento e la repressione di illeciti, a volte veramente pericolosi sia per i clienti sia per i lavoratori, e che tutela i superiori interessi statali: in altre parole, non si intende dare alcuna « patente di impunità » a nessuno. L'unico scopo è quello di semplificare

e di snellire le doverose procedure di controllo attualmente svolte da molte istituzioni, portando, contemporaneamente, un beneficio agli operatori, con l'ulteriore, conseguente, effetto di migliorare la percezione del rapporto tra lo Stato e il contribuente.

Per raggiungere tale scopo nel modo più veloce, economico e meno invasivo possibile, si è pensato di intervenire su uno strumento operativo già esistente e assolutamente performante, quale l'anagrafe tributaria (AT), che già riveste la maggior parte delle caratteristiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi esposti.

Lo strumento è l'istituzione di una nuova sezione all'interno dell'AT, denominata « sezione commercio (AT-SC) », nella quale far

confluire i dati fondamentali relativi agli operatori economici (anagrafiche societarie o delle ditte individuali, matricole INPS dei dipendenti, estremi delle licenze amministrative o sanitarie), che dovrà essere consultata da ogni soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio che intenda avviare un controllo presso uno di questi operatori. In tal modo sarà possibile verificare se altri soggetti pubblici stiano effettuando controlli o se gli stessi siano terminati recentemente, affinché l'operatore non subisca eccessivi e inutili controlli.

Tale strumento non comporta alcun onere per lo Stato e sarà gestito dalla Società generale d'informatica Spa (SOGEI), società di *Information Technology* del Ministero dell'economia e delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. – (Sezione commercio) – 1. Nell'ambito dell'anagrafe tributaria è istituita la "sezione commercio (AT-SC)", nella quale confluiscono i dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari delle attività alberghiere, commerciali e assimilabili, di cui alla tabella A, sezione I, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. Nella sezione commercio (AT-SC) sono riportati i dati anagrafici delle società e delle ditte individuali esercenti le attività di cui al comma 1, la partita IVA o il codice fiscale, le matricole INPS del personale dipendente, nonché i dati relativi alle licenze amministrative e sanitarie.

3. Le amministrazioni che effettuano un controllo rispetto ad una delle attività di cui al comma 1, contestualmente all'avvio del controllo stesso, inseriscono nella sezione commercio (AT-SC) l'oggetto del controllo e, entro cinque giorni dalla conclusione, il relativo esito.

4. Alla sezione commercio (AT-SC) accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutte le amministrazioni titolari di poteri di controllo sulle attività di cui al comma 1, al fine di verificare se un altro soggetto titolare di poteri di controllo stia svolgendo ovvero abbia già svolto l'attività di controllo sulla medesima attività nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, l'amministrazione può chiedere eventuali ulteriori dati non presenti nella sezione commercio (AT-SC) ovvero differire il controllo di quarantacinque giorni.

5. Ai fini delle verifiche e dei controlli relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza consultano la sezione accerta-

mento e contenzioso dell'anagrafe tributaria e vi inseriscono i relativi dati, secondo le modalità vigenti, e annotano nella sezione commercio (AT-SC) esclusivamente i dati relativi all'avvio, al luogo di svolgimento e alla data di conclusione del controllo. Qualora l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza effettuino controlli per finalità diverse da quelle di cui al primo periodo, escluse quelle di polizia giudiziaria, consultano la sezione commercio (AT-SC) e vi inseriscono i relativi dati.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della sezione commercio (AT-SC).

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

